

WHISTLEBLOWING: DEFINIZIONE

Con questo termine s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "whistleblower") di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell' Ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni.

I.P.A.B LA C.A.S.A (in seguito anche l'Ente) si impegna a operare in modo etico e responsabile, rendendo agevole il ricorso alla segnalazione da parte del segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto. Pertanto, nel rispetto della legge e a tutela dei propri valori, I.P.A.B. LA C.A.S.A ha istituito i canali di segnalazione utili che consentono, a chiunque ne abbia l'intenzione, la possibilità di segnalare i potenziali comportamenti e/o pratiche non conformi alle regole, alle procedure e ai regolamenti aziendali; gli illeciti penali, civili, amministrativi e contabili, i reati presupposto per l'applicazione del Dlgs 231/01, la commissione, gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ad alcuni specifici settori; nonché gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

LE CATEGORIE DEI POSSIBILI SEGNALANTI E ALTRI SOGGETTI TUTELATI.

I Segnalanti possono essere i seguenti soggetti che prestano la propria attività presso l'Ente:

- I dipendenti (anche per prestazioni occasionali, con rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente o determinato), gli Apprendisti, i Volontari, i Tirocinanti, anche non retribuiti;
- I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti;
- I lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (Fornitori);
- Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (membri del Consiglio di amministrazione, Direttori, ODV, membri del Collegio Sindacale e Revisore Legale).

In aggiunta a quanto indicato sopra si specifica altresì che le misure di tutela previste dal Decreto n.24/2023 contro fenomeni discriminatori si applicano altresì:

- al facilitatore: ovvero alla persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo: persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato, in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

I.P.A.B LA C.A.S.A incoraggia a segnalare le irregolarità della quale il soggetto sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e più specificatamente:

- gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi a quelli specificatamente individuati come violazioni del diritto dell'UE;
- i reati presupposto per l'applicazione del Dlgs 231/01;

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE, in particolare si tratta di illeciti commessi in uno dei seguenti settori: appalti pubblici servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- episodi di frode, di corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (es la violazione delle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, imposta sulle imprese o di altri meccanismi per ottenere un vantaggio fiscale);
- pratiche commerciali abusive e anticoncorrenziali come, ad esempio, l'adozione di prezzi predatori, sconti target e vendite abbinate ecc.

COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO

I.P.A.B LA C.A.S.A non tratta le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse personale della persona segnalante, o comunque inerenti ai propri rapporti di lavoro o di collaborazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

LE MODALITÀ PER PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE.

Il segnalante può effettuare una segnalazione al Gestore del Canale di Segnalazione (ruolo rivestito da RPCT di I.P.A.B LA C.A.S.A):

- 1) Mediante la piattaforma Whistleblowing.altovicentino di Pasubio Tecnologia s.r.l. raggiungibile digitando sul browser il seguente URL <https://wb.lacasaschio.it>,
- 2) Tramite incontro diretto con il Gestore del Canale di segnalazione in un locale dell'Ente adeguatamente riservato concordato previa richiesta mediante "[Modulo Incontro gestore del canale di segnalazione.](#)"

Prima di procedere con la segnalazione, si prega di leggere con attenzione il documento "[Procedura di Whistleblowing](#)".

IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.

La segnalazione deve contenere:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

IL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE.

La gestione delle segnalazioni per I.P.A.B LA C.A.S.A è affidata alla figura del **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT** (a cui può essere inoltrata ogni richiesta di chiarimento in merito ai suddetti canali di segnalazione all'indirizzo e-mail: gestorecanaledisegnalazione@lacasaschio.it

Il Gestore del canale di segnalazione potrà essere coadiuvato da altro personale aziendale, o da consulenti esterni, specificatamente incaricati a cui verranno condivise solo le informazioni funzionali alle attività ispettive senza compromettere la riservatezza del segnalante.

RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE.

Il Soggetto Gestore procede a:

- Rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- Mantenere le interlocuzioni con la persona del segnalante;
- Riscontrare nei termini previsti;
- Valutare l'ammissibilità e svolgere attività istruttoria
- Svolgere attività di investigazione;
- Archiviare ovvero a trasmettere agli organi competenti per l'eventuale azione disciplinare.

LE TUTELE PER IL SEGNALANTE.

- La riservatezza sull'identità e di ogni altra informazione inclusa nella segnalazione, compresa la documentazione.
- Il divieto di ogni forma di discriminazione (es: licenziamento, la sospensione, la retrocessione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine, note di merito negative o referenze negative).

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori ed altri soggetti assimilati al segnalante.

CANALE ESTERNO

Il Segnalante, per presentare le proprie segnalazioni, può ricorrere altresì al canale esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) <https://www.anticorruzione.it/>.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna **SOLO SE**, al momento della sua presentazione:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Oltre al canale esterno il segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica (nei limiti previsti dall'art 15 del Dlgs 24/2023) o alla denuncia all'autorità giudiziaria.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER IL SEGNALANTE.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa, disciplinare è esclusa nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto (segreto d'ufficio, segreto professionale, segreti scientifici e industriali; con esclusione del segreto professionale forense e medico), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; è necessario però che la segnalazione sia stata eseguita

nelle modalità previste e che vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano indispensabili per far emergere la violazione;

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa, disciplinare è esclusa se vengono rivelati o diffuse informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta; è necessario però che la segnalazione sia stata eseguita nelle modalità previste e che vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano indispensabili per far emergere la violazione;

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa è esclusa se vengono acquisite informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse purché il soggetto interessato abbia lecitamente accesso alle informazioni, o comunque le abbia acquisite previo consenso o con una condotta che non integra una fattispecie di reato;

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa **NON** è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione e che non siano necessari, e quindi superflui, perché la violazione possa emergere.

SANZIONI ANAC

- da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che sono state commesse ritorsioni o quando viene accertato che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando viene accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Link:

[Modulo incontro con il gestore canale di segnalazione](#)

[Procedura di Whistleblowing](#)